



Dott. Alberto Zetti
Notaio

Repertorio numero 13402

Raccolta numero 9761

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL CORPO GENERALE DI COMPAGNIA
REPUBBLICA ITALIANA**

REGISTRATO A
FIRENZE
il 01/04/2022
al numero 13269
serie 1T

L'anno duemilaventidue e questo dì venticinque del mese di **Marzo** in Sesto Fiorentino (FI), in Piazza San Francesco n. 37/39, alle ore 21,20 (ventuno e venti).

Davanti a me Dott. Alberto Zetti, Notaio in Firenze ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso il signor:

- BIAGIOTTI SANDRO, nato a Sesto Fiorentino (Fi) il 20 Aprile 1956, residente in Sesto Fiorentino, Via Ugo Bassi n. 71, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Governatore della Associazione "VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO", con sede in Sesto Fiorentino (FI) Piazza San Francesco n. 37/39, codice fiscale e partita iva: 00785780487, riconosciuta come associazione con personalità giuridica privata con iscrizione al n. 766 con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana in data 05.04.1989 ed iscritta al n. 192/Fi all'Albo Regionale (L.R. 26.04.1993 n. 28) come associazione di volontariato dal 18.10.1994.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in prima convocazione, per questo giorno, luogo ed ora, l'assemblea straordinaria del Corpo Generale di Compagnia della Confraternita, indetta dal Magistrato, ai sensi degli artt. 16 e 17 dello statuto, e portata a conoscenza mediante pubblica affissione ed avviso in sede in data 7 Marzo 2022 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Nomina del Presidente
- 2) Approvazione modifiche statutarie su richiesta della Regione, alla presenza del Notaio.

PARTE ORDINARIA

- 1) Introduzione del Correttore
- 2) Elezione nuovo Collegio dei Conservatori. Nomina Commissione scrutinatrice
- 3) Comunicazioni del Governatore
- 4) Varie ed eventuali

Aderendo alla richiesta io notaio faccio così constare lo svolgimento dell'assemblea, per quanto riguarda la parte straordinaria.

Il Governatore, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, constata e dichiara in mia presenza:

- che la presente assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata nelle forme e termini previsti dallo statuto e dal regolamento, come sopra precisato;
- che sono presenti numero ventiquattro iscritti alla

Confraternita, aventi diritto al voto, e che detto numero risulta superiore al doppio dei componenti eletti del Magistrato presenti in assemblea;

- che pertanto, la presente assemblea è regolarmente insediata, ai sensi dello statuto e del regolamento, ed atta a deliberare.

A questo punto il Governatore invita l'assemblea a procedere alla "Nomina del Presidente dell'assemblea", quale primo argomento all'ordine del giorno.

L'assemblea, all'unanimità, nomina Presidente della stessa, scegliendolo tra i presenti il signor Giovanni Sighieri Danesin, nato a Firenze il 21 Aprile 1973, residente a Sesto Fiorentino, Viale Pratese 60 int. 4, presente in assemblea.

Quest'ultimo della cui identità personale io notaio sono certo, assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente conferma quanto accertato e dichiarato dal Governatore e quindi passa alla trattazione del secondo ed ultimo argomento di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, consistente nella "Approvazione modifiche statutarie su richiesta della Regione, alla presenza del Notaio".

Il Presidente preliminarmente ricorda agli intervenuti che, con verbale di assemblea straordinaria in data 26 Ottobre 2020 con atto ai rogiti del Notaio Alberto Zetti di Firenze Rep. n. 11262 Racc. n. 8088 registrato a Firenze il 28 ottobre 2020 al n. 37687 serie 1T, è stato riformulato lo statuto che regola la vita della Confraternita, al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.lgs. n. 117 del 03.07.2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore).

Ciò premesso, il Presidente ricorda all'assemblea che con nota prot. AOOGRT/0003508/A.100.10.10 del 7 Gennaio 2021 e successiva nota prot. n. AOOGRT/0025647/A.100.10.10 del 24 Gennaio 2022, la Regione Toscana (Direzione Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici, Settore Attività Legislativa e Giuridica) ha comunicato alla Confraternita il suo parere in merito alle modifiche statutarie apportate con l'atto sopra citato ai rogiti del Notaio Zetti del 26 Ottobre 2020, rilevando alcune osservazioni che nello specifico sono le seguenti:

1) all'articolo 11 e all'articolo 21 risulta rispettivamente che *"i Confratelli acquisiscono diritto di elezione dopo due anni dall'iscrizione"* e il diritto di elettorato passivo *"almeno due anni dalla data di iscrizione"*; ciò non risulta in linea con l'articolo 24, comma 1 del Codice del Terzo Settore, che prevede, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il periodo minimo di iscrizione pari a tre mesi; detto periodo (secondo quanto esplicitato dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 27 Dicembre 2018) può eventualmente essere ridotto o non contemplato, ma non aumentato.

2) all'articolo 38 si prevede che *"la Confraternita potrà*

essere sciolta solo per delibera dei quattro quinti dei presenti all'assemblea del Corpo Generale di Compagnia"; tale previsione risulta essere in contrasto con quanto disposto all'art. 21 del Codice Civile, che stabilisce per lo scioglimento un quorum inderogabile di tre quarti degli associati con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente, così come risultante dalla Riunione di Magistrato del 22 Febbraio 2022, chiede pertanto all'assemblea di provvedere alla modifica degli articoli 11, 21 e 38 dello statuto sociale, che verrebbero modificati nei seguenti nuovi integrali testi:

"Art. 11 - I Confratelli costituiscono il corpo funzionale della Confraternita, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo tre mesi dall'iscrizione. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli Organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa."

"Art. 21 - Composizione:

il Magistrato è composto da nove membri eletti dall'Assemblea; sono membri di diritto del Magistrato, solo con diritto di iniziativa ma non di voto:

- a) il Correttore;
- b) i Governatori che siano stati dichiarati emeriti.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno tre mesi di anzianità a far tempo dalla data di iscrizione alla Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Conservatore o nominati come Organo di Controllo e/o soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che

rivestono cariche politiche a qualunque livello. Nel caso in cui un membro eletto, perdurante il mandato, accetti di assumere una delle cariche sopra indicate, egli decade da esso ipso jure. (cioè di pieno diritto ed immediatamente senza bisogno di ratifica alcuna)."

"Art. 38 - La Confraternita potrà essere sciolta solo per delibera dei tre quarti degli Associati del Corpo Generale di Compagnia, appositamente convocata.

In caso di scioglimento, la delibera di scioglimento dovrà contenere esplicitamente l'indicazione dell'Ente del Terzo Settore, con analoga attività istituzionale e finalità analoghe, a cui sarà devoluto il patrimonio, preferibilmente ad una Consorella aderente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia."

Quindi invita l'assemblea a deliberare l'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale per alzata di mano.

A conclusione, l'assemblea straordinaria del Corpo Generale di Compagnia, alla unanimità,

delibera

- di approvare le modifiche statutarie della associazione come proposto dal Presidente, nel testo che viene allegato sotto la lettera "A" al presente atto, previa lettura datane ai componenti.

L'assemblea infine investe il signor Carlo Fedi, Consigliere e Cancelliere della Venerabile Confraternita di Sesto Fiorentino, dei necessari poteri e facoltà per inoltrare il presente atto ai competenti organi, per l'approvazione e l'iscrizione nei previsti registri e/o elenchi, ai sensi della normativa vigente, nonché per la ratifica da parte della Autorità Ecclesiastica, nella persona dell'Ordinario Diocesano e dall'Autorità Regionale, così come previsto dall'art. 34 dello statuto, e per apportare al presente atto ed allo statuto allegato tutte le modifiche aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

Niente altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la assemblea straordinaria, essendo le ore 22,20 (ventidue virgola venti).

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 e successive modificazioni.

Ed io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che lo approvano e che con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore 22,20 (ventidue virgola venti). Atto dattiloscritto da persona fida salvo quanto notasi di mia mano e che consta di pagine otto e fino a qui della nona di tre fogli.

F.to Sandro Biagiotti

F.to Giovanni Sighieri Danesin

F.to Dottor Alberto Zetti Notaio

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE denominata VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO O.D.V.

La **Venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento di San Giovanni Decollato della Pieve di San Martino a Sesto Fiorentino**, condividendo lo spirito del movimento nato dalla Compagnia di Santa Maria che “ebbe cominciamento per lo Messer Santo Pietro Martire, l'anno 1244, nella vigilia dell'Assunzione della Maria Vergine, a dì 14 agosto”, originariamente si costituì con atto 14 gennaio 1525 sotto il nome della Decollazione di San Giovanni Battista, ha poi assunto il titolo di **Venerabile Confraternita di Misericordia**, come dall'originale statuto approvato dalla Curia Arcivescovile del giugno 1914, depositato presso l'Archivio di Stato di Firenze.

Il 5 aprile 1989 è stata riconosciuta dalla Regione Toscana come avente personalità giuridica privata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ed iscritta al n.766.

Il 18 ottobre 1994 è stata riconosciuta come Associazione del Volontariato ed iscritta al n. 192/FI dell'apposito Albo regionale, come da L.R. 26 aprile 1993 n.28.

Venera, come Santi Patroni, San Sebastiano e San Giovanni Decollato.

COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA'

Art. 1 – E' corrente in Sesto Fiorentino l'Associazione, Ente del terzo settore, denominata “**VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO O.D.V.**” con sede in Sesto Fiorentino, P.zza San Francesco n.37/39.

La Confraternita, (per comodità d'ora in poi qui anche “**MISERICORDIA**”), ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche ed è dotata di personalità giuridica di diritto privato.

Per le sacre funzioni pubbliche officia nell'Oratorio della Compagnia e nella Chiesa Plebana di Sesto Fiorentino; tuttavia, il Magistrato sentito il Correttore ha facoltà di determinare, al bisogno, un diverso luogo ritenuto più idoneo.

L'Associazione ha facoltà di creare sezioni nelle parrocchie esistenti nel territorio di sua competenza.

Art. 2 - La Misericordia di Sesto Fiorentino è una Organizzazione di volontariato in forma di Associazione, senza scopo di lucro avente il fine di contribuire, tramite l'opera dei propri Associati da ora in avanti indicati come Confratelli, a perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché alla concreta realizzazione delle opere di misericordia corporali e spirituali in soccorso dei singoli e delle comunità, secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica, nello spirito evangelico del Concilio Vaticano secondo, sia in sede locale che nazionale e internazionale, anche in collaborazione con ogni Pubblica Amministrazione, e con iniziative promosse da altre Associazioni di volontariato.

Art. 3 -La Misericordia è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) “Organizzazioni di Volontariato”.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 “Norme comuni” e canoni 321-326 “Associazioni private di fedeli” del Codice di Diritto Canonico.

Art. 4 – Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- 1) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso ed il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- 2) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- 3) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi ed i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- 4) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché le attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- 5) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- 6) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- 7) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 8) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 9) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 10) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 11) iniziative di agricoltura sociale;
- 12) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 13) le iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- 14) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto nell'insieme delle risorse impiegate, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) la donazione degli organi;
- c) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- d) l'erogazione di sussidi ed elargizioni di beni e servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché alla cessione gratuita di alimenti o prodotti od al sostegno a distanza;
- e) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto dei defunti nel cimitero della Confraternita (ove esistente) od in altri cimiteri secondo richiesta;
- f) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
- g) ogni altra attività diversa, avente sempre le caratteristiche di cui sopra, stabilita dal Magistrato.

Art. 5 - Lo stemma ufficiale della Confraternita è comune a quello di tutte le Confraternite di Misericordia: Croce Latina di colore rosso in campo azzurro, sorgente in mezzo alle lettere gotiche F e M. tra due fronde di ulivo legate in basso da nastro rosso.

La Confraternita può utilizzare, per l'attività corrente, uno stemma conforme a quelli raffigurati nell'allegato grafico sub lettera "A".

Art. 6 - La Confraternita può associarsi esclusivamente con altre Confraternite di Misericordia, comunque denominate, senza pregiudizio per la propria autonomia. In particolare la Misericordia aderisce alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia ed alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana.

In via subordinata e fatti salvi i fini statutari, può anche collaborare con altre associazioni anche non appartenenti al movimento delle Misericordie aventi lo stesso scopo di solidarietà.

Art. 7 - La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) le quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed Istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire eventuali utili ed avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Art. 8 – La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applicano comunque gli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni..

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Art. 9 - La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento.

GLI ASSOCIATI

Art. 10 – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Governatore, secondo le modalità specificate dal Regolamento Organico. Il Magistrato nella prima riunione utile – comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda – comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato; detta quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia i Confratelli possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

Il Confratello iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta motivata, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Art. 11 – I Confratelli costituiscono il corpo funzionale della Confraternita, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo tre mesi dall'iscrizione. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli Organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Art. 12 – Provvedimenti disciplinari.

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni all'organo competente le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

Sempre che l'Associazione abbia un numero non inferiore a cinquecento associati, la competenza per l'irrorazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato, che ove lo ritenga opportuno potrà attivare una Commissione disciplinare, costituita secondo le modalità indicate nel Regolamento operativo, altrimenti la competenza è dell'assemblea.

La competenza per l'irrorazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a), b), c) e d) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta ed entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Conservatori il quale decide con parere definitivo sentito l'interessato ed il Governatore.

Art. 13 – Perdita della qualità di iscritto.

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 10. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali dei Confratelli oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota associativa.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea, la quale delibera a scrutinio segreto.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato per raccomandata da parte del Magistrato con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni.

GLI ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Art. 14 - Sono organi della Confraternita:

- a) l'**Assemblea** (art. 24 dlgs 117/2017) - storicamente denominata Corpo Generale di Compagnia;
- b) l'**Organo di Amministrazione** (art. 26 dlgs 117/2017) - storicamente denominato Magistrato;
- c) il **Presidente** (art. 26 dlgs 117/2017) - storicamente denominato Governatore;
- d) il **Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo** (art. 30 dlgs 117/2017)
- e) il **Revisore Legale dei Conti** (art. 31 dlgs 117/2017);
- f) il **Collegio dei Conservatori** (organo non previsto dal dlgs 117/2017);

L'ASSEMBLEA

Art. 15 - L'Assemblea, organo di democrazia e di partecipazione associativa, è sovrana ed è costituita dagli iscritti alla Confraternita di ambo i sessi in regola con il pagamento della quota associativa che hanno diritto ad un solo voto pro capite.

E' presieduta dal Governatore od in sua assenza dal Vice Governatore o in mancanza di entrambi dal membro del Magistrato più anziano di età.

Le modalità di partecipazione alla vita della Confraternita sono normate dal Regolamento Organico e/o da regolamenti specifici per i vari settori.

Art. 16 - L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria ogni anno:

- entro il 31 gennaio, per discutere ed approvare il Bilancio di Previsione per l'anno in corso e per eleggere, quando dovuto, le cariche sociali;
- entro il 30 aprile per la discussione e l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone la massima diffusione tra gli aderenti anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso l'affissione di avviso nei luoghi pubblici.

Il Governatore provvede a compilarne l'ordine del giorno invitando, all'occorrenza, consulenti la cui presenza sia reputata necessaria.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i membri del Magistrato ed i membri dell'Organo di Controllo non hanno diritto di voto.

Art. 17 - L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria in qualunque periodo dell'anno e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
 - b) ogni qualvolta il Magistrato lo ritenga necessario.
 - c) quando il Collegio dei Conservatori o l'Organo di Controllo ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto;
 - d) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale
- Nei casi di cui alle lettere a), c), d) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese dalla richiesta.

Per gravi motivi di bilancio o per il superamento dei termini previsti per la sua presentazione in Assemblea, questa potrà essere convocata dal Presidente dell'Organo di Controllo.

Art.18 - Quorum

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti; Gli astenuti non si computano tra i votanti.

I componenti del Magistrato non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio, i componenti dell'Organo di Controllo non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Art.19 – Attribuzioni

Il Corpo Generale di Compagnia, riunito in assemblea ha i seguenti compiti

- a) delibera l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti;
 - b) esamina le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore di concerto con il Magistrato, adottando le relative deliberazioni;
 - c) nomina e revoca:
 - 1) ogni quattro anni, i componenti del Magistrato (Organo di Amministrazione), secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Organico;
 - 2) ogni cinque anni, i membri del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui al successivo art. 29 lettera A), secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Organico;
 - 3) i componenti dell'Organo di controllo, di cui al successivo art. 29 lettera B dello statuto;
 - 4) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti proposto dall'Organo di Amministrazione (Magistrato), quando previsto dalle norme di legge;
 - 5) ogni cinque anni, membri del Collegio dei Conservatori secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Organico;
 - 6) i componenti della Commissione Elettorale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto previsto all'art. 12 del presente statuto;
 - e) assume i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
 - f) approva lo Statuto ed il Regolamento Organico e loro successive eventuali variazioni ed integrazioni non derivanti da obblighi di legge;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera sulle spese non previste nel bilancio preventivo o su quelle che eccedono del 25% i limiti dei diversi capitoli del bilancio, salvo quelle legate a cause di forza maggiore, e sulle variazioni delle sostanze patrimoniali;
 - l) delibera su qualunque materia venga sottoposta al suo esame dagli Organi della Confraternita previsti dalla Legge;
 - m) adotta qualunque provvedimento riguardante la vita della Confraternita sempre che non risulti in contrasto con la normativa generale, le leggi vigenti e la competenza di altro organo istituzionale;
 - n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le votazioni si fanno per alzata di mano ovvero per appello nominale quando ciò sia richiesto dal Presidente (Governatore) o da almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto. Tuttavia in questioni concernenti le persone, le votazioni devono obbligatoriamente essere fatte a scrutinio segreto, salvo diverse eccezioni previste nel Regolamento Organico.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (MAGISTRATO)

Art. 20 - Il Magistrato è l'Organo di Governo e di Amministrazione della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificatamente All'Assemblea.

Il Magistrato provvede:

- a)- all'amministrazione della Confraternita, ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili e di automezzi, alla creazione di passività ipotecarie e stabilisce le attività diverse non già richiamate nello Statuto;
- b)- ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c)- alla nomina al suo interno del Governatore, del Vice Governatore, dell'Amministratore e del

Cancelliere. L'eventuale nomina dell'Amministratore e del Cancelliere potrà però avvenire anche al di fuori del Magistrato, cui comunque dovranno rispondere. In questo caso sia l'Amministratore che il Cancelliere parteciperanno alle riunioni senza diritto di voto. Il Magistrato provvede inoltre ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria per il buon funzionamento della Confraternita, come ad esempio il Coordinatore dei Servizi, il Responsabile della Formazione ed il Responsabile della Protezione Civile;

d)- a redigere le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e)- a deliberare le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f)- a predisporre il regolamento organico per la determinazione della pianta dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente e dei volontari;

g)- a predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h)- a deliberare sull'accettazione di eredità con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i)- a prendere in via di urgenza, eccetto i casi previsti dagli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l)- a deliberare sulla ammissione di nuovi Confratelli, confermando o esprimendo diniego sulla proposta del Governatore;

m)- ad assumere i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n)- a proporre all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

o)- ad istituire commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

p)- ad autorizzare il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

q)- a determinare l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello è tenuto a versare annualmente;

r)- a proporre alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

s)- a provvedere alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

t)- a tenere, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati ed il libro delle deliberazioni assembleari;

u)- a compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita

Art. 21 – Composizione:

il Magistrato è composto da nove membri eletti dall'Assemblea; sono membri di diritto del Magistrato, solo con diritto di iniziativa ma non di voto:

a) il Correttore;

b) i Governatori che siano stati dichiarati emeriti.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno tre mesi di anzianità a far tempo dalla data di iscrizione alla Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di

Conservatore o nominati come Organo di Controllo e/o soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello. Nel caso in cui un membro eletto, perdurante il mandato, accetti di assumere una delle cariche sopra indicate, egli decade da esso ipso jure. (cioè di pieno diritto ed immediatamente senza bisogno di ratifica alcuna).

Art. 22 – Adunanze:

Il Magistrato si riunisce ordinariamente una volta al mese od ogni qualvolta il Governatore lo ritenga opportuno, oppure sia richiesto in forma scritta e motivata da almeno un terzo dei componenti il Magistrato o dal Presidente del Collegio dei Conservatori. Alle riunioni del Magistrato possono presenziare consulenti ed esperti nelle materie che debbono essere trattate; essi avranno solo diritto di iniziativa, ma non di voto. Il Magistrato delibera validamente a maggioranza se all'adunanza partecipano almeno cinque dei membri eletti.

Le deliberazioni concernenti persone devono essere adottate a scrutinio segreto.

IL PRESIDENTE (GOVERNATORE)

Art. 23 – Attribuzioni:

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) - vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) - indice le riunioni del Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) - attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) - firma la corrispondenza ed, in unione con il Cancelliere, le carte ed i registri sociali;
- e) - cura, congiuntamente con il Cancelliere e l'Amministratore la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) - tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) - prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi gli atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Art. 24 – Il Vicegovernatore:

E' eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Art. 25 – Il Cancelliere

E' eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla e) dell'art.23. Collabora con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

In relazione alla particolarità del servizio il Cancelliere può essere nominato dal Magistrato anche

tra persone esterne agli organi sociali, ma comunque facenti parte della Confraternita; in questo caso il Cancelliere partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Art. 26 – L'Amministratore

Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Cancelliere, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Cancelliere, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed alla predisposizione della bozza, da sottoporre al Magistrato, di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 27 – Gratuità e durata degli Organi sociali:

Tutti gli incarichi degli Organi Sociali sono a titolo gratuito, durano in carica secondo quanto indicato all'art.19 lettera n); i Confratelli componenti gli Organi Sociali sono rieleggibili. Qualora si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Art. 28 – Il Collegio dei Conservatori:

Il Collegio dei Conservatori rappresenta il custode dei valori e della tradizione morale e spirituale della Confraternita e ne garantisce lo spirito di autonomia civile e politica

Il Collegio è composto da tre membri eletti ogni cinque anni dall'Assemblea fra i confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Conservatori valgono le norme di cui al precedente art. 21 commi 3 e 4.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

Il Collegio in particolare:

- a)- vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b)- interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, anche sentendo il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c)- decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d)- convoca qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato;
- e)- sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato.

Il Collegio resta in carica per un quinquennio.

Art. 29 – Il Collegio dei Sindaci Revisori e Organo di Controllo:

A) Qualora per due esercizi consecutivi non vengano superati due dei tre parametri previsti dall'art. 30 punto 2 del D.lgs. 03.07.2017 n. 117 e successive modifiche, l'assemblea elegge un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità valgono le norme di cui al precedente art. 21 commi 3 e 4 dello Statuto.

Dopo l'elezione il Collegio si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale, anche non Confratello, iscritta nell'Albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato e nel Collegio dei Conservatori.

Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

Il Collegio:

- . vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del dlgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

- . esercita la revisione legale dei conti;

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato.

Il Collegio resta in carica per un quinquennio.

B) Qualora invece per due esercizi consecutivi vengano superati due dei tre parametri previsti dal succitato art. 30 punto 2 del D.lgs. 03.07.2017 n. 117 e successive modifiche, la Confraternita nomina, su proposta del Magistrato e per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6 del dlgs 117 del 3 Luglio 2017 e successive modifiche.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati.

Al momento di inizio dell'operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Sindaci Revisori cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del dgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ed in tal caso almeno un suo componente deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del dlgs 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dell'art. 14 del predetto dlgs 117/2017. Gli esiti di detto monitoraggio dovranno risultare nel bilancio sociale.

I componenti dell'Organo di Controllo potranno effettuare in qualsiasi momento atti di ispezione e controllo, anche singolarmente, richiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

I membri dell'Organo possono assistere alle riunioni del Magistrato.

L'Organo resta in carica per un quinquennio.

Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

Art. 30 – Il Revisore Legale dei Conti:

Ove ricorrano le condizioni di legge ed in particolare quelle previste dall'art. 30 comma 6 del dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche Codice del Terzo Settore, nonché quelle di cui all'art. 31 del predetto Decreto Legislativo, e qualora tale funzione non sia stata specificatamente attribuita all'Organo di Controllo, dovrà essere nominato un revisore legale dei conti, od una società di revisione, iscritto nell'apposito registro.

Nella fattispecie il Magistrato individuerà il soggetto dotato delle richieste caratteristiche di legge, sottoponendone la formale nomina all'Assemblea.

Art. 31 – Il Correttore:

Il Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio .

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Ha il compito di curare la realizzazione dello spirito religioso della Confraternita e la formazione spirituale e morale dei Confratelli con particolare riguardo ai nuovi iscritti.

L'ufficio di Correttore è incompatibile con ogni altra carica in seno alla Confraternita.

Rimane in carica fino a revoca da parte dell'organismo che lo ha nominato ed ha facoltà di nominarsi, in accordo con l'Ordinario diocesano, uno o più sostituti vicari.

Il Correttore partecipa alle riunioni del Magistrato solo con diritto di iniziativa ma non di voto.

Art. 32 – La Commissione elettorale:

L'Assemblea, ogni qual volta sia necessario procedere all'elezione di Organi della Confraternita, elegge una commissione elettorale secondo le norme e le modalità indicate nel Regolamento Organico.

Tale Commissione ha il compito di redigere la lista dei nominativi eleggibili per la carica.

I componenti della Commissione Elettorale non possono in alcun caso fare parte delle liste dei candidati.

Art. 33 – Gratuità delle cariche elettive:

Tutte le cariche elettive sono gratuite perchè assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

Le incompatibilità di cui all'art. 21 comma terzo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Conservatori e Presidente dei Sindaci Revisori.

ORGANISMI AUSILIARI

Art. 34 - Il Magistrato ha facoltà di costituire, in seno alla Confraternita, organismi con finalità di specializzazione in alcuni settori di intervento, quali il Gruppo Donatori di Sangue, il Gruppo Donatori di Organi, e quanti altri ritenesse necessari .

PATRIMONIO

Art. 35 - Il patrimonio della Confraternita è costituito dai beni mobili e immobili di sua proprietà, dalle quote degli iscritti, dalle oblazioni ottenute per scopo di beneficenza, da contributi, testamenti e legati che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati.

BILANCIO

Art. 36 - L'associazione deve redigere il Bilancio di esercizio, ai sensi degli articoli 20 e 16 dello statuto e secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni.

Nei casi previsti dall'art. 14 del medesimo Decreto, dovrà essere redatto depositato e pubblicato il Bilancio sociale.

LIBRI SOCIALI

Art. 37 - L'associazione deve tenere i Libri sociali obbligatori previsti dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

SCIoglimento

Art. 38 - La Confraternita potrà essere sciolta solo per delibera dei tre quarti degli Associati del Corpo Generale di Compagnia, appositamente convocata.

In caso di scioglimento, la delibera di scioglimento dovrà contenere esplicitamente l'indicazione dell'Ente del Terzo Settore, con analoga attività istituzionale e finalità analoghe, a cui sarà devoluto il patrimonio, preferibilmente ad una Consorella aderente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 39 - Il Regolamento Organico determina modalità, strumenti e procedure per l'attuazione del presente Statuto e per il funzionamento della Confraternita.

MODIFICHE ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 40– Si richiama il dettato dell'art. 20 lettera n).

La modifica dello Statuto si considera approvata quando abbia riportato, in seno all'assemblea del Corpo Generale di Compagnia, non meno di due terzi, arrotondati per eccesso, dei voti dei presenti compresi gli eletti negli organi direttivi della Confraternita e sia stata ratificata dall'Autorità Regionale.

Le proposte di modifica allo Statuto dovranno essere inserite all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, appositamente convocata.

Le proposte di modifica al Regolamento Organico, previo parere di legittimità statutaria specificatamente espresso dal Collegio dei Sindaci o dall'Organo di Controllo, devono essere discusse nell'assemblea del Corpo Generale di Compagnia ed ottenere il parere favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica al Regolamento Organico dovranno essere inserite all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, appositamente convocata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41- Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti e quelli che, in avvenire, saranno emanati sia dallo Stato che dalla Regione Toscana in materia di assistenza, beneficenza e volontariato.

Art. 42 – Con l'entrata in vigore del presente statuto non decade alcun organo istituzionale legittimamente eletto e gli incarichi tecnici a qualsiasi titolo conferiti.

Art. 43 - Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, appositamente convocata e successiva ratifica da parte della Regione Toscana.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono confermati di diritto, tutti i rapporti giuridici ad oggi in essere in forza delle precedenti norme statutarie.

Il contenuto del precedente comma sarà notificato a cura del Cancelliere a chi spetti.

ALLEGATO GRAFICO "A"



F.to Sandro Biagiotti
F.to Giovanni Sighieri Danesin
F.to Dottor Alberto Zetti Notaio

Certifico, io sottoscritto dottor Alberto Zetti, notaio in Firenze, iscritto al collegio notarile dei distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, nei miei atti, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me notaio, ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per gli usi consentiti dalla legge.

Firenze, 20 Aprile 2022.